Milano li, 12 dicembre 2019
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 24

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75:

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio;
- visto l' "Appunto su affidamento di attività all'esterno" redatto nel gennaio 2017;
- visto il "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale e per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29.10.2018;
- visto l'aggiornamento al febbraio 2019 del sopra citato appunto;
- atteso, che il d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art.31, comma 1, sancisce l'obbligo per il "datore di lavoro" di organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione che deve provvedere a quanto di seguito indicato:
  - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
  - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
  - a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- considerato che l'attuale incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione scadrà il 31.12.2019 e pertanto si rende necessario procedere, con la massima tempestività, alla formalizzazione di un nuovo incarico in modo da poter dare attuazione agli obblighi normativi riportati sopra;
- dato atto che a seguito di ricognizione interna, nessun dipendente dell'Ente risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali prescritti, per cui si rende necessario provvedere alla designazione suddetta individuando una figura all'esterno dell'Ente;
- considerato che l'incarico di RSPP, per espressa previsione del d.lgs. n. 81/2008, ha una connotazione "fiduciaria" per la particolare delicatezza dei compiti che l'ente affida al RSPP relativamente alla garanzia dell'incolumità dei lavoratori e, nel contempo, di preservarlo dalle responsabilità che l'ordinamento giuridico correla agli infortuni sul lavoro;
- visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. 1 ha prescritto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP e che nel novellato art. 1, comma 7, della citata

norma di legge, pertanto, che le Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologici sopra menzionati, sono tenute ad avvalersi:

- delle convenzioni o accordi di quadro CONSIP;
- oppure delle Centrali di Committenza Regionali;
- oppure di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti;

- considerato che si può procedere, previo monitoraggio analitico ed adeguate indagini esplorative di mercato, a servizi in deroga a convenzioni CONSIP, quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell'ufficio o del servizio interessato;
- verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre Centrali di Acquisto Territoriali;
- richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale il responsabile del procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi fino ad € 40.000,00;
- preso atto della disponibilità manifestata dallo "Studio Associato 81 – Ingegneria per la sicurezza" a ricoprire il servizio anche per l'esercizio 2020;
- sentiti i Direttori degli Enti Regolatori similari: Adda e Oglio;
- effettuata verifica dell'insussistenza di situazioni anche parziali di conflitto di interesse;
- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 45 del Bilancio 2020 di Previsione è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio

DETERMINA

di affidare per l'esercizio 2020 allo Studio Associato 81 con sede a Casorate Sempione (Va), via del Carro, 14/B il Servizio di Prevenzione e Protezione nonché l'incarico di Responsabile della Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 per una spesa annua di € 12.000,00 più oneri di legge con liquidazione quadrimestrale previa presentazione fattura.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani